Allegato "A" all'atto n. 10613/6938

STATUTO ASSOCIAZIONE TRASFORMA APS

PREMESSA

L'associazione Trasforma nasce dall'esperienza di rinascita vissuta da alcuni associati nella comunità Cenacolo di Madre Elvira.

Avendo sperimentato il potere salvifico della musica come espressione della fede e di riscatto sociale, si sentono chiamati a portare ai giovani il messaggio di speranza che ha salvato la loro vita attraverso il talento musicale riscoperto in Comunità.

La musica, linguaggio che viene compreso universalmente perché parla direttamente al cuore di ciascun essere umano, è anche una strada sicura per aiutare l'umanità ferita e spronare coloro che sono caduti nella disperazione a dare un senso alle sofferenze, sconfiggere le dipendenze e affrontare la quotidianità con ritrovata pace e dignità.

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata **"TRASFORMA APS"**. L'associazione, di seguito anche solo Trasforma, è disciplinata dal presente statuto in conformità del Decreto Legislativo 3 luglio n. 117 (Codice del Terzo Settore o anche CTS) e delle successive modificazioni ed integrazioni e del codice civile, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e apolitica.

L'Acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) integra la denominazione sociale per effetto dell'inscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'associazione di promozione sociale è a tutti gli effetti il proseguimento dell'associazione Trasforma (associazione non riconosciuta Codice Fiscale n.

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Baone, via Prossima n. 6.

Il Consiglio Direttivo può decidere con valide motivazioni, lo spostamento della sede legale nello stesso Comune. L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto sociale.

Art. 3 – DURATA

L'associazione Trasforma ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

Art. 4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione Trasforma è apolitica, apartitica e democratica si ispira ai valori cristiani. Essa non ha scopo di lucro anche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.

5 lettere i) k) e l) del D.Lg. 117/2017 e precisamente:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
In particolare l'ente si prefisse come soopo l'organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con particolare attenzione all'associazionismo ed il volontariato musicale, la diffusione della cultura musicale e corale, con specificità verso la musica sacra in qualsiasi forma e la Christian music dei Reale; organizzazione e gestione di eventi, attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, per dette attività l'associazione potrà avvalersi anche di operatori professionali; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e delle dipendenze.
L'associazione promuove inoltre l'educazione, la formazione e l'aggiornamento musicale rivolti particolarmente ai giovani;
favorisce attivamente pratiche di solidarietà sociale atte a generare l'inclusione sociale delle frange più deboli della società;
la realizzazione di progetti culturali con caratteristiche musicali finalizzate a sollecitare la crescita ed il recupero di soggetti affetti da dipendenza;
la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati, testimonianze, riferibili alla musica sacra di ogni tipo;
la collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni culturali, consorzi o cooperative sia in Italia che all'estero che perseguono scopi affini che intendono sostenere o incoraggiare tali scopi.
L'associazione, in modo del tutto secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale perseguite, potrà svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS anche attività diverse con lo scopo di supportare, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 5 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nello statuto, mossi da spirito di solidarietà per le finalità in esso indicate. A tutti gli associati devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del CTS potranno essere ammessi come associati anche associati di altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero degli associati. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Qualora il numero degli associati dovesse scendere sotto il minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero minimo entro l'anno.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e gli eventuali regolamenti interni e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Per tutti i soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e il diritto di voto.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data del diniego, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I modi di partecipazione degli associati all'attività dell'associazione possono essere disciplinati da regolamenti.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione, di frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione (il diritto di voto in assemblea aspetta ai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci), di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, i verbali delle riunioni degli Organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli Organi sociali, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.

Possono esercitare il diritto di voto in assemblea, direttamente o per delega, gli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 7 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;

pagare la quota associativa annuale stabilita per importo e scadenza dal Consiglio Direttivo;

tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;

Non sono candidabili o eleggibili alle cariche sociali coloro che:

abbiano un periodo di iscrizione nel libro degli associati inferiore all'anno; abbiano un rapporto di lavoro con l'associazione;

abbiano una lite pendente con l'associazione;

si trovino in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi egli interessi generali e particolari dell'associazione;

siano stati destinatari di sanzioni di sospensione o inibizione anche temporanea a ricoprire cariche sociali;

abbiano recato danno materiale, morale o di reputazione all'associazione.

Art. 8 - VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione svolge la propria attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati.
I soci volontari verranno iscritti in un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Per i propri soci volontari l'associazione provvederà ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; e la sua attività verrà prevista da delibera del Consiglio Direttivo.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e comunque nei limiti fissati Dall'articolo 17 comma 4 del C.T.S. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato si perde per:
decesso;
mancato pagamento della quota associativa annua trascorsi dieci mesi dalla data di scadenza prevista. L'associato moroso decade automaticamente dalla qualifica di socio dell'associazione senza alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo, ma solo con annotazione nel Libro degli Associati;
recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da presentare entro la scadenza dell'anno sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre ed ha efficacia a partire dall'anno successivo;
esclusione tramite delibera del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
qualora l'associato non osservi le disposizioni dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, o delle deliberazioni degli organi sociali;
qualora l'associato commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori all'associazione o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Qualora il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo devono essere

tempestivamente comunicate all'interessato.

Art. 10 - RICORSO DELL'ASSOCIATO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Qualora ricorrano i motivi di cui al precedente articolo 9, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo contenenti le motivazioni dell'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo. Contro ogni provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere al Presidente dell'associazione entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso dell'associato decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati successiva al provvedimento di esclusione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di esclusione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

Art. 11 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione: l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

l'Organo di Controllo, quando previsto dalla legge.

Tutti gli Organi sociali, esclusa l'assemblea degli associati, sono eletti esclusivamente

dall'assemblea ordinaria degli associati.

Tutti i membri degli organi sociali, ad esclusione di quelli di controllo, devono essere associati.

Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e decadono dopo l'approvazione del bilancio.

I componenti degli organi sociali possono essere riconfermati.

Art. 12 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è formata da tutti gli iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e che alla data della convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o in caso di assenza, da persona nominata presidente dall'Assemblea tra i convenuti dell'assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario tra gli associati presenti, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale viene poi sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti e sono conservate a cura del Presidente presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di tre associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o se richiesto da almeno la metà degli associati presenti e per delega.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 CTS l'Assemblea può svolgersi anche mediante sistemi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti di persona o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in persona i per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in persona o per delega. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

approva il bilancio consuntivo d'esercizio; il bilancio preventivo per l'esercizio successivo; nomina alla scadenza i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente; nomina e revoca, quando previsto dalla legge, l'Organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera in relazione ad eventuali ricorsi relativi all'esclusione degli associati; ratifica eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo ed eventuali modifiche degli stessi; esprime pareri e formula proposte sull'attività dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. – 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, sia in prima che eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli argomenti previsti dal terzo comma del precedente articolo 12.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti in persona o per delega. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in persona o per delega.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (di seguito anche solo Consiglio) è formato da un numero dispari di membri, variabile da tre a sette. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed i membri consiglieri. Tutti i membri vengono eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti e rimangono in carica cinque esercizi e decadono dopo l'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo

il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione del consigliere mancante e verrà confermato o sostituito con delibera della successiva Assemblea.
Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri si procederà alla convocazione dell'assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
I membri eletti del Consiglio Direttivo dovranno comunicare la propria nomina al Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla nomina indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, data e luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto.
Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e ne ha la rappresentanza.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, comunque non meno di quattro volte l'anno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ma anche su richiesta di almeno due dei suoi membri, da parte dell'Organo di controllo qualora Presente o per richiesta scritta e motivata da parte di un terzo degli associati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente.
Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e successivamente iscritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche a mezzo di sistemi di telecomunicazioni (audioconferenza o videoconferenza) a condizione che tutti i partecipanti posso essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. In questo caso il Consiglio si ritiene tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
I membri del Consiglio che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni inerenti alle cariche.
E' di pertinenza del Consiglio tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio Direttivo.

predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
stabilisce gli importi delle quote annuali a carico degli associati; elabora il bilancio consuntivo e preventivo con le relative relazioni;
ratifica alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
cura la gestione di tutti i beni dell'associazione o ad essa affidati;
convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; redige, qualora ritenesse opportuno, appositi regolamenti che, in conformità delle norme del presente statuto, regoleranno gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
accetta lasciti, successioni, donazioni, ed elargizioni varie il tutto con beneficio di inventario;
delibera circa l'ammissione o il rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti associati;
delibera l'esclusione dell'associato;
prende atto della rinuncia volontaria dell'associato.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri in carica.
Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con voto determinante di un membro in conflitto d'interessi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli altri membri del Consiglio.
In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 16 – IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
Prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi in scadenza.
Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
Vigila sul rispetto dello statuto e dei regolamenti, sull'esecuzione delle delibere e sull'osservanza degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea degli associati e sovraintende sull'eventuale struttura tecnico amministrativa.
Convoca in rappresentanza del Consiglio Direttivo l'Assemblea degli associati.
Entro i limiti di spesa stabiliti per la carica nel bilancio preventivo può autonomamente assumere le decisioni di spesa.
Il Presidente può aprire, gestire o chiudere conti correnti

bancari, postali, pagare debiti e incassare crediti.
In caso di necessità e/o di urgenza, Il Presidente, sentito il Vicepresidente o un Consigliere può assumere le relative decisioni, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.

Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO
L'Organo di controllo, anche monocratico su proposta del Consiglio Direttivo, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L'Organo di controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo corretto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta, ove previsto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componete dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di eventuali membri dell'Organo di Controllo non soci e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti previsti dall'art. 17 del D.Lg n. 117/2017.

Art. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura dello stesso; il libro dell'Organo di Controllo, qualora presente, tenuto a cura dello stesso;

il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

il libro dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

i libri ed i registri eventualmente richiesti dalle leggi fiscali.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, indivisibile, è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli eventuali avanzi netti di gestione, dai proventi di attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S. compatibili con le finalità e la natura dell'associazione.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad esso intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati su richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote annuali associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;

proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L' esercizio sociale dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno al trentuno dicembre.

Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini stabiliti dal CTS.

Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo al bilancio del periodo precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo e preventivo proposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea verranno messi a disposizione degli associati presso la sede legale nei cinque giorni che precedono l'Assemblea degli associati.

Art .25 - BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione quale associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 27 -- RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, quale Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. - 30 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordina del giorno e con le maggioranze precedentemente indicate delibera lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti in attività analoghe.

Art. - 31 NORME RESIDUALI

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore (Runts), che risultano essere incompatibili con l'attuale statuto, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le norme del presente statuto produrranno la loro efficacia a partire dall'avvenuta iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Alessandro Gallo

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio